

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1075 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Angeles JIMENEZ PAREJO, Giovanni Pietro PILO e della società USD ATLETICO URI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angeles JIMENEZ PAREJO, tecnico Licenza D, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in qualità di responsabile della prima squadra della società U.S.D. Atletico Uri, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025–2026 e segnatamente in data 25.3.2026, pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, in tal modo rendendo dichiarazioni pubbliche, poi riprese da organi di stampa locale e nazionale, dal contenuto non veridico, per come emerso all'esito dell'istruttoria, circa il fatto che la decisione assunta dalla società di revocare il suo incarico di responsabile della prima squadra femminile della società U.S.D. Atletico Uri sarebbe stata legata a una discriminazione di genere dipesa da un contesto societario "troppo maschilista";

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno sino alla data dell'esonero del 25.3.2026, svolto il ruolo e i compiti di responsabile della prima squadra femminile della società U.S.D. Atletico Uri, seppur sprovvista di regolare tesseramento;

Giovanni Pietro PILO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Atletico Uri, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società, consentito e comunque non impedito che la sig.ra Parejo Jimenez Angeles, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno sino alla data dell'esonero del 25.3.2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra femminile della società U.S.D. Atletico Uri, seppur sprovvista di regolare tesseramento;

USD ATLETICO URI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Pilo Giovanni Pietro e nel cui interesse la sig.ra Parejo Jimenez Angeles ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig.ra Angeles JIMENEZ PAREJO,
 - Sig. Giovanni Pietro PILO,
 - Società USD ATLETICO URI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gavino Satta;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per la Sig.ra Angeles JIMENEZ PAREJO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni Pietro PILO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società USD ATLETICO URI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò